

**ALLEGATO 1 - MODALITÀ APPLICATIVE DELL'ACCORDO QUADRO SUGLI  
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2° Trimestre 2014 del 31 marzo 2014**  
- seconda proroga dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013 del 2 luglio 2013-

**PRECONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLA CIG IN DEROGA DA PARTE DI DATORI DI LAVORO CHE RIENTRINO NELLA POSSIBILITA' DI ACCESSO ALLA CIGS E/O ALLA CIGO**

1. Non è ammissibile la richiesta di CIG in deroga da parte di datori di lavoro che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, nell'ambito delle norme che regolano l'accesso ai relativi trattamenti. La domanda che viene presentata *on line* contiene una dichiarazione specifica che attesta la condizione di cui sopra rilasciata in regime di autocertificazione. L'eventuale riscontro di una condizione non corrispondente alla dichiarazione rilasciata, comporta il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIG in deroga o la revoca dell'autorizzazione rilasciata, oltre all'applicazione di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che presenta la domanda di CIG in deroga. In particolare, per quanto riguarda l'intervento della CIGO deve essere verificata la sussistenza effettiva dell'esaurimento totale del numero di settimane richiedibili secondo i criteri e il sistema di calcolo disposto dall'INPS.
2. Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l'accesso a tali ammortizzatori sociali determina, nel caso di possibilità di accedere alla CIGS, la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato e, nel caso di possibilità di accedere alla CIGO la sospensione del trattamento di CIG in deroga. La sospensione diventa effettiva ogni volta che matura almeno un mese intero di CIGO in corrispondenza dell'inizio di un mese di calendario.

**1. Iter procedurale per la concessione della CIG in deroga**

**1.1. Consultazione sindacale**

- 1.1.1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, o i rispettivi organi delle procedure concorsuali, comunicano, con le modalità previste dall'art. 5 della L. 164/75, la necessità di ricorrere alla CIG in deroga esponendo le relative motivazioni. In alternativa, per le aziende artigiane, tale comunicazione è effettuata, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, alle Rappresentanze Sindacali di Bacino (RSB) presenti a livello territoriale. In particolare deve essere dichiarata espressamente la causale ai fini dell'applicazione delle norme di legge e di quanto contenuto nell'Accordo Quadro 2° trimestre 2014 e nell'Accordo Quadro 2° semestre 2013. Tale indicazione deve essere espressamente richiamata negli accordi sindacali e nella domanda di intervento.
- 1.1.2. La comunicazione di cui sopra attiva una fase di consultazione tra le parti che si conclude entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, con la redazione di un verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Le imprese artigiane effettueranno la consultazione sindacale secondo le procedure previste dall'Ente Bilaterale Artigiano di riferimento a livello provinciale. L'accordo sindacale specifico, che deve citare espressamente l'Accordo Quadro 2° trimestre 2014 (seconda proroga dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013) ed includerlo come parte integrante dell'accordo sindacale medesimo, deve essere redatto secondo una delle seguenti opzioni:
  - 1.1.2.1. sulla base di uno dei modelli standard contenuti nell'Allegato 2, e sue successive modifiche, dell'Accordo Quadro 2° trimestre 2014;
  - 1.1.2.2. in forma libera, ma comunque contenente, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nei modelli standard.
- 1.1.3. Il verbale di accordo sindacale deve dare atto formalmente della conoscenza completa dell'Accordo Quadro 2° trimestre 2014, dei suoi allegati e delle successive modifiche dei predetti documenti. In particolare deve prevedere l'informazione a tutti i lavoratori coinvolti riguardo le opportunità e gli obblighi ad essi riservati attraverso l'Allegato 3.
- 1.1.4. Il verbale di accordo sindacale dovrà contenere le necessarie informazioni relative alle politiche attive concordate tra le parti laddove è previsto l'obbligo di attivazione da parte dei lavoratori. La descrizione dei percorsi dovrà prevedere la declinazione degli obiettivi e delle azioni utili al loro raggiungimento anche al fine dell'eventuale certificazione delle competenze.
- 1.1.5. Negli accordi sindacali di cui sopra deve essere chiaramente indicato se la modalità di pagamento dell'indennità di CIGD

richiesta all'INPS è pagamento diretto da parte dell'INPS ovvero pagamento a conguaglio, ossia anticipato dal datore di lavoro.

- 1.1.6. La decorrenza della sospensione in CIGD, definita dall'accordo, non deve essere antecedente alla data di stipula dell'accordo stesso, fatti salvi i casi di procedure concorsuali limitatamente alla prima richiesta e di copertura di periodi di CIGO/CIGS non antecedenti l'01.10.2013 la cui richiesta sia stata respinta per cause non attribuibili alla responsabilità del datore di lavoro o di soggetto da lui delegato.

## **1.2. Presentazione delle domande di CIG in deroga, ai sensi dell'Accordo Quadro 2° trimestre 2014 (seconda proroga dell'Accordo Quadro del 2° semestre 2013)**

- 1.2.1. Tenendo conto di quanto indicato nell'Accordo Quadro 2° semestre 2013, in particolare ai punti 1.6 - Durata complessiva del trattamento, 1.7 - Documentazione da fornire a corredo delle domande, 1.10 - Presentazione della domanda, il datore di lavoro, anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12, presenta, entro il termine massimo di 20 giorni dall'inizio delle sospensioni, la domanda di CIG in deroga alla Regione Lombardia, in quanto competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo, per via telematica inserendola on line nell'apposito Sistema informativo della Regione Lombardia cui si accede dal sito [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it) completa di tutte le informazioni e gli allegati richiesti, secondo quanto indicato al punto 1.7 dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013.
- 1.2.2. Unitamente alle altre informazioni/dati richieste dalla procedura per accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, i datori di lavoro dovranno dichiarare di applicare integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regola la bilateralità ove esistente, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15 dicembre 2010.

## **1.3. Istruttoria delle domande**

- 1.3.1. L'istruttoria delle domande relative all'intervento A di cui al punto 1.4 dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013 viene effettuata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'unità operativa interessata. Compete inoltre alle Amministrazioni Provinciali istruire le domande concernenti il primo intervento B (esclusi accordi di solidarietà e procedure concorsuali) quale prosecuzione dell'istruttoria delle precedenti domande intervento A, secondo le modalità definite in apposito Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Lombardia e dalle Province lombarde.
- 1.3.2. L'istruttoria delle domande relative ai restanti interventi B presentati da aziende di tipologia 1, nonché agli interventi B per le aziende di tipologia 2 di cui al punto 1.4 dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013, viene effettuata dall'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro (di seguito ARIFL).
- 1.3.3. Viene ugualmente effettuata dall'ARIFL l'istruttoria delle domande interprovinciali, riguardanti diverse unità operative del medesimo datore di lavoro ubicate in diverse province della Lombardia, così come l'istruttoria delle domande interregionali, autorizzate direttamente in sede ministeriale, per le quali la Regione, esclusivamente per i lavoratori dipendenti delle unità operative ubicate nel territorio lombardo, assume l'impegno a rendere disponibili i percorsi di politica attiva del lavoro.
- 1.3.4. Può essere effettuata dall'ARIFL l'istruttoria di domande relative a situazioni particolari di interesse regionale.
- 1.3.5. L'istruttoria si svolge attraverso l'esame dei dati, informazioni e documenti inseriti nella domanda presentata on line ed ha lo scopo di verificarne la corrispondenza con quanto stabilito nell'Accordo Quadro 2° trimestre 2014 seconda proroga dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013.
- 1.3.6. Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti al soggetto che ha presentato la domanda, qualora mancanti, le informazioni e i documenti richiesti al punto 1.7 dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013 o comunque previsti dalla normativa vigente. L'eventuale richiesta delle integrazioni, che sospende l'istruttoria, è corredata dei termini di adempimento previsti dall'Accordo Quadro 2° trimestre 2014, trascorsi inutilmente i quali è disposto il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIGD.

## **1.4. Esame di consultazione**

- 1.4.1. Nel corso dell'istruttoria si provvede alla convocazione delle Parti per un esame di consultazione nei seguenti casi:
- 1.4.1.1. quando l'Istituzione o l'Ente che effettua l'istruttoria ritenga opportuno verificare la corrispondenza dell'accordo medesimo con quanto previsto nell'Accordo Quadro 2° semestre 2013;
- 1.4.1.2. quando si sia svolta la prevista consultazione a livello aziendale senza il raggiungimento di un accordo; in questo caso vengono convocate le parti coinvolte nella consultazione a livello aziendale; nel caso in cui non si raggiunga un accordo nemmeno in sede di esame di consultazione la domanda non viene validata e l'autorizzazione non

viene concessa; nel caso in cui si raggiunga un accordo in sede di esame di consultazione, la decorrenza della CIGD non può comunque essere antecedente la data dell'accordo medesimo. Il datore di lavoro si attiva per richiedere all'Ente istruttore la convocazione;

- 1.4.1.3. quando, a seguito di consultazione regolarmente avviata dal datore di lavoro, si sia verificata, in modo ingiustificato, la mancata presentazione di rappresentanti dei lavoratori; in questo caso vengono convocate, unitamente al datore di lavoro, le OO.SS. di categoria dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello territoriale; nel caso in cui si reiteri, anche in sede di esame di consultazione, la mancata presentazione di rappresentanti dei lavoratori, la domanda di CIGD non può essere ammessa; nel caso in cui si raggiunga un accordo in sede di esame di consultazione, la decorrenza della CIGD non può comunque essere antecedente la data dell'accordo medesimo. Il datore di lavoro si attiva per richiedere all'Ente istruttore la convocazione;
- 1.4.2. La convocazione e gestione dell'esame di consultazione, che sospende l'istruttoria, è realizzata dall'Istituzione o Ente che effettua l'istruttoria; essa si conclude con la redazione di un verbale acquisito agli atti dell'istruttoria stessa; essa può svolgersi anche nelle modalità di audio e/o video conferenza; in tal caso, ove manchi la disponibilità di firma digitale da parte di tutti i soggetti firmatari del verbale, le firme saranno raccolte nelle diverse sedi di presenza fisica e copie dei documenti firmati saranno reciprocamente trasmessi per via telematica.

**1.5. Al fine di individuare opportunità a supporto della gestione di crisi di particolare criticità, nell'ambito dell'istruttoria è possibile il coinvolgimento delle Istituzioni e degli Enti Locali del territorio interessato.**

**1.6. Autorizzazione dei trattamenti di CIG in deroga**

- 1.6.1. Nei limiti delle risorse disponibili la Regione, riscontrati gli esiti dell'istruttoria, emette i provvedimenti autorizzativi e li trasmette all'INPS secondo le modalità concordate con l'Istituto.
- 1.6.2. I provvedimenti autorizzativi sono emessi al termine del periodo richiesto subordinatamente alla presentazione delle rendicontazioni inserite dai datori di lavoro secondo quanto previsto al punto 1.8.2. dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013 e al punto 9 dell'Accordo Quadro 2° trimestre 2014.
- 1.6.3. Fanno eccezione a quanto indicato al punto precedente le domande relative ad accordi di solidarietà e quelle presentate ai sensi dell'Addendum sisma" per le quali i provvedimenti autorizzativi sono emessi, nei limiti delle risorse disponibili, dopo la conclusione positiva dell'istruttoria.
- 1.6.4. Un estratto dei provvedimenti autorizzativi è reso pubblico nelle forme idonee previste dalla legge.
- 1.6.5. Nel caso in cui non siano riscontrati i presupposti per l'autorizzazione la Regione formalizza il diniego che verrà comunicato, unitamente alle relative motivazioni, al datore di lavoro, all'INPS e alla Provincia interessata.

**1.7. Monitoraggio**

- 1.7.1. Come stabilito dal decreto regionale n. 2640 del 28 marzo 2012 i datori di lavoro dovranno inserire nelle domande on line il calendario delle effettive sospensioni dall'attività lavorativa di ciascun lavoratore e il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate da ciascun lavoratore sospeso con le modalità previste dall'allegato A del citato decreto (specifiche tecniche calendario sospensioni in CIGD e rendicontazione). Entro il giorno 16 del mese successivo al termine del periodo richiesto il datore di lavoro dovrà inserire una dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel suddetto periodo redatta secondo il fac-simile pubblicato sul sito [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it).  
In mancanza delle comunicazioni e delle dichiarazioni riepilogative di rendicontazione non sarà possibile procedere con i provvedimenti autorizzativi. È responsabilità del datore di lavoro verificare la corrispondenza delle ore dichiarate nel rendiconto mensile rispetto a quelle dichiarate nei modelli INPS SR41.

**1.8. Iter procedurale per la concessione della indennità di MOBILITÀ in deroga**

- 1.8.1. I lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga secondo quanto previsto al punto 2. dell'Accordo Quadro 2° semestre 2013, dopo aver dichiarato il proprio stato di disoccupazione presso un servizio competente, presentano la domanda di mobilità in deroga alla sede INPS territorialmente competente entro i termini previsti nell'Accordo Quadro 2° semestre 2013.
- 1.8.2. L'INPS accerta il possesso da parte dei soggetti richiedenti dei requisiti individuali previsti dalla normativa vigente e dall'Accordo Quadro 2° semestre 2013 e trasmette alla Regione gli elenchi degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga e di coloro che non ne hanno diritto.
- 1.8.3. La Regione emette rispettivamente i provvedimenti di autorizzazione o di diniego e li trasmette all'INPS secondo le modalità concordate con l'Istituto.

**1.9. Sistemi informativi, format, modulistica**

1.9.1. Le parti rappresentate dai firmatari dell'Accordo Quadro 2° trimestre 2014 si impegnano a far utilizzare ai datori di lavoro e ai rappresentanti sindacali, in forma esclusiva, i sistemi informativi, i format, la modulistica ed ogni altro strumento, protocollo e/o procedura tecnica predisposti dalla Regione, dall'INPS, o da soggetti da essi incaricati, ai fini dell'applicazione ottimale di quanto contenuto nell'Accordo Quadro 2° trimestre 2014 e nel presente allegato.

**1.10. Adeguamento delle modalità applicative di cui al presente allegato**

1.10.1. La Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga può apportare al presente allegato tutte quelle modifiche che si rendano utili e necessarie per garantire il funzionamento ottimale delle procedure, senza che ciò comporti una formale sottoscrizione di tali modifiche da parte dei firmatari degli Accordi Quadro citati.